

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ordinanza n. 2228 del 30 ottobre 2018, il TAR Sicilia – Palermo (Sez. I) ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del ricorso R.G. 1811/18.

### **AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, R.G. n. 1811/18

### **RICORRENTE**

Consorzio Tenute Costa Sicilia, (con sede in Roccapalumba, Borgo Manganaro snc, P.IVA e Cod. Fisc. 06588760824), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Ornella Sarcuto (SRC RLL 78D48 A089V), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Palermo, via Gaetano Abela n. 10. (fax 0916125788, PEC [ornella.sarcuto@legalmail.it](mailto:ornella.sarcuto@legalmail.it))

### **AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**

1°) **Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

2°) **Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81

### **SOGGETTI CONTROINTERESSATI:**

Tutti i soggetti, inseriti nell'Allegato 1 al decreto n.1910 del 10.08.2018 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, recante “*elenco regionale definitivo rettificato delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio*” relativamente al “*PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*”, che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero superati in graduatoria dal Consorzio ricorrente, **ed in particolare coloro che risultano collocati a partire dalla posizione n. 47.** Tali soggetti sono dettagliatamente indicati nell'apposito elenco pubblicato unitamente al presente avviso e che dello stesso deve ritenersi parte integrante.

### **SUNTO DEL RICORSO**

Con il ricorso introduttivo, proposto innanzi al TAR Sicilia, Palermo (R.G. n.1811/2018 – Sez. I), il Consorzio Tenute Costa Sicilia ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa autorizzazione ex art. 41, comma 4 c.p.a ed art.52 comma 2 c.p.a. alla notificazione per pubblici proclami e previa concessione di idonea misura cautelare, i seguenti provvedimenti: **A°)** decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, n. 1501 del 25 giugno 2018, pubblicato in data 26 giugno 2018 sul sito istituzionale dell’Assessorato Agricoltura e del PSR Sicilia, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili ed il relativo punteggio inerenti al bando pubblico della sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, nella parte in cui il Consorzio Tenute Costa risulta collocato al 133° posto con l’attribuzione di 70 punti e non 73 come richiesti in sede di autovalutazione; **B°)** elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato “1”), approvato con il suddetto D.D.G. n. 1501/18, nella parte in cui il Consorzio Tenute Costa risulta collocato al 133° posto con l’attribuzione di 70 punti e non 73 come richiesti in sede di autovalutazione stante la mancata attribuzione di n. 3 punti per il criterio A8 “Innovazione”; **C°)** decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, n. 1910 del 10 agosto 2018, con il quale, “*in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2018*”, sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili ed il relativo punteggio inerenti al bando pubblico della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, nella parte in cui il Consorzio Tenute Costa risulta collocato al 130° posto con l’attribuzione di 70 punti; **D°)** elenco regionale definitivo rettificato delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato “1”), approvato con il suddetto D.D.G. n. 1910/18, nella parte in cui il Consorzio Tenute Costa risulta collocato al 130° posto con l’attribuzione di 70 punti e non 73 come richiesti in sede di autovalutazione stante la mancata attribuzione di n. 3 punti per il criterio A8 “Innovazione”; **E°)** verbale di riesame del 24 maggio 2018, conosciuto in data 31 luglio 2018, nella parte in cui la Commissione, istituita dal Dirigente del Servizio XI-Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo, ha ritenuto di non attribuire al Consorzio ricorrente alcun punteggio per il criterio A8; **F°)** ove occorra, della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, prot. n. 16488 del 5 aprile 2018, conosciuta in data 31 luglio 2018, recante “*PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 4.1 – valutazione criteri di selezione – Ulteriori Disposizioni operative*”; **G)** ove occorra, e ove esistente, del verbale o/ relazione (non conosciuto) redatto dalla Commissione nominata dal Dirigente Generale per effettuare i controlli a campione, nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione presentata dal Consorzio ricorrente per la conferma del punteggio relativo al criterio A8 “fosse *parzialmente rispondente a quanto previsto dalle Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura*” e rientrasse nei casi in cui per l’attribuzione del punteggio in questione “*si è fatto*

*esclusivamente riferimento alla dichiarazione del fornitore”;* **H°)** ove occorra, della nota dell’Ispettorato Agricoltura di Palermo prot. n. 9059 del 18 giugno 2018 (menzionata nel D.D.G. n. 1501/2018), con la quale sono stati trasmessi gli elenchi provinciali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio inerenti al bando pubblico Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020; nonché, ove occorra, dei predetti elenchi provinciali; **I°)** ove occorra, della nota dell’Ispettorato Agricoltura di Palermo prot. n. 9598 del 29 giugno 2018 (menzionata nel D.D.G. n. 1910/2018), con la quale ha comunicato di avere apportato in autotutela alcune modifiche ai dati contenuti negli elenchi approvati con D.D.G. n. 1501/2018. Avverso tali atti sono state formulate le seguenti censure:

**1°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando e dei criteri di selezione aggiuntivi stabiliti nella tabella A ad esso allegata; delle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016; delle Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura 4.1” approvate con D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria.**

Con tale motivo è stata dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui al Consorzio ricorrente non sono stati attribuiti, così come richiesto in sede di autovalutazione, n. 3 punti per il criterio A8 “Innovazione”, e ciò sebbene gli investimenti proposti, dettagliatamente indicati nel PSA e nel computo metrico, risultano pienamente aderenti al criterio in questione.

**2°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando e dei criteri di selezione aggiuntivi stabiliti nella tabella A ad esso allegata; delle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016; delle Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura 4.1” approvate con D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria sotto altro profilo.**

Nella nota del 5 aprile 2018, prot. n. 16488, recante “*Ulteriori disposizioni operative*”, si fa presente che la Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Generale per effettuare i controlli a campione, avrebbe riscontrato, “*in modo abbastanza omogeneo*”, che per alcuni criteri di selezione confermati, tra cui il criterio A8, “*la documentazione presentata per la conferma dei punteggi era parzialmente rispondente a quanto previsto dalle Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura*”.

In particolare, si legge: *“Per il criterio di selezione A8, per la valutazione della c.d. “innovazione”, in alcuni casi, si è fatto riferimento esclusivamente alla dichiarazione del fornitore, senza entrare nel merito della valutazione dei benefici che l’innovazione può apportare”*.

Ora, il Consorzio ricorrente non conosce il contenuto del verbale e/o relazione trasmessi da tale Commissione al Dirigente Generale, per cui non è dato sapere se il progetto della ricorrente sia stato oggetto della verifica a campione e se la predetta Commissione abbia ritenuto che la documentazione presentata dal ricorrente fosse *“parzialmente rispondente a quanto previsto dalle Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura”* e rientrasse nei casi (*“in alcuni casi”*) in cui per l’attribuzione del punteggio in questione *“si è fatto esclusivamente riferimento alla dichiarazione del fornitore”*.

Ma, se così fosse, è stata dedotta l’illegittimità di tale verbale e/o relazione anzitutto per violazione del bando ed eccesso di potere per errore nei presupposti nonché difetto di istruttoria e di motivazione stante che, come richiesto dal bando, il ricorrente, oltre a produrre per ciascun “prodotto innovativo” l’attestazione da parte della ditta costruttrice o fornitrice, nel PSA e nel computo metrico ha dettagliatamente descritto gli interventi, le finalità e gli aspetti tecnici delle relative innovazioni.

E’ stata altresì dedotta l’illegittimità di tale verbale e/o relazione per contraddittorietà e difetto di motivazione rispetto all’originaria scheda di valutazione della domanda del ricorrente, redatta dalla Commissione istituita presso l’Ispettorato Agricoltura di Palermo ai fini della formazione della graduatoria provvisoria, laddove per quanto concerne il criterio A8 “Innovazione”, non risulta affatto che il punteggio (3 punti) sia stato attribuito soltanto sulla base della dichiarazione del fornitore.

**2.2.** – Analoghi vizi sono stati dedotti in relazione al verbale di riesame del 24 maggio 2018, il quale si limita a richiamare la nota del D.G. n. 16488 del 5 aprile 2018, senza chiarire le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di rivalutare il progetto anche con riferimento al criterio A8, né per quale motivo in sede di prima valutazione aveva ritenuto “presente” ed idonea tutta la documentazione necessaria a comprovare il requisito dell’innovazione attribuendo al Consorzio n. 3 punti ed invece, in sede di riesame, sulla base della medesima documentazione ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti per assegnare il predetto punteggio.

**3°) In subordine. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 2.4.3 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30 marzo**

**2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7, 10 e 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dei principi di trasparenza, del legittimo affidamento e dei principi in materia di soccorso istruttorio. Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità ed irragionevolezza.**

In subordine è stata dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, ivi compresa la nota del D.G. prot. n. 16488 del 5 aprile 2018, sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta illogicità e irragionevolezza, in quanto nelle FAQ relative alla Sottomisura 4.1, l'Amministrazione precisava che *“Con riguardo al criterio di selezione previsto nella sezione criteri di selezione aggiuntivi, ha diritto al punteggio, previsto per l'innovazione, ove ricorrano i requisiti di innovazione temporale, presenza sul mercato da non più di due anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto, nonché il requisito dell'incidenza economica rispetto alla complessiva spesa del progetto”*.

Sicché, stante la contraddittorietà tra la suddetta risposta e le successive ed *“ulteriori disposizioni operative”* fornite con la nota del D.G. del 5 aprile 2018, la Commissione, dopo avere riesaminato la documentazione prodotta dal ricorrente, avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio chiedendo di specificare ulteriormente quanto già ampiamente dettagliato nel PSA.

Ed in ogni caso, stante che il riesame in ordine al criterio A8 è stato effettuato d'ufficio, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria nella quale al Consorzio ricorrente erano stati attribuiti i 3 punti richiesti, ed in seguito alle disposizioni operative successive alla pubblicazione della predetta graduatoria e non pubblicate e non note ai partecipanti, sarebbe stato onere dell'amministrazione, prima di pubblicare la graduatoria definitiva, consentire al Consorzio di presentare memorie e osservazioni.

## **STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO**

Il predetto ricorso (R.g. n. 1811/2018), ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, è stato chiamato all'udienza camerale del 25 ottobre 2018, all'esito della quale, con ordinanza n. 2228/18, il TAR Sicilia Palermo – Sez. I, ha autorizzato la notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della suddetta ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della

Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile.

Inoltre, con la medesima ordinanza, il TAR ha disposto incumbenti istruttori a carico dell'Assessorato resistente ed ha fissato la **camera di consiglio del 20 dicembre 2018** per la trattazione dell'istanza cautelare.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1811/18) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

Sul sito internet dell'Assessorato vengono pubblicate unitamente, al presente avviso anche l'ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, n. 2282/18, l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato "1"), approvato con il suddetto D.D.G. n. 1910/18, da valere quale elenco nominativo di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; l'elenco con indicazione nominativa dei soggetti controinteressati collocatisi, nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 1910/18, a partire dalla posizione n. 47 nei cui confronti viene integrato il contraddittorio.